

REGOLAMENTO IVASS N. 34 DEL 07/02/2017 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE E AI CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE, DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) E, IN PARTICOLARE, AL CAPO I, SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLI 30, 30-BIS E 30-TER, E AL CAPO I-BIS (PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITA' DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE PER FINI DI VIGILANZA SULLA SOLVIBILITA'), ARTICOLO 35-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, SEZIONE 10, E SULLA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 30, 30-bis, 30-ter e 35–quater, comma 1 del d.lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”), come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, che prevede che l'IVASS detti con Regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario e di valutazione degli attivi e delle passività.

L'introduzione delle disposizioni in tale ambito trae origine dai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva *Solvency II* (di seguito “direttiva”), recepita con il sopra citato Codice, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito “Atti Delegati”) che integra la direttiva e dalle Linee Guida EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato tra i paesi dell'Unione europea.

Con il testo regolamentare in oggetto vengono recepite le linee guida EIOPA che disciplinano diversi elementi della valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche - contenuti oltre che nel *set* di orientamenti specificamente dedicati alla rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche anche nell'ambito di un'apposita sezione (Sezione 10) delle Linee guida sul sistema di governo societario - e che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 41, 44, 45 e 75 della direttiva (recepiti, rispettivamente, dagli articoli 30, 30-bis, 30-ter e 35–quater, comma 1 del Codice);
- dagli articoli da 7 a 16 e articoli 258, 259, 263 e 267 degli Atti delegati.

Le linee guida dell'EIOPA sono inoltre corredate da indicazioni più di dettaglio (c.d. *explanatory text*) che l'Istituto considera nell'esplicazione concreta dell'attività di vigilanza anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari¹.

¹ In linea generale, si sottolinea che l'approccio dell'Istituto riguardo agli *explanatory test* si ispira ai seguenti principi:

- le eventuali parti dell'*explanatory text* ritenute rilevanti per l'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono recepite nel testo regolamentare;
- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese costituiscono, nell'ambito del proprio sistema di governo societario, adeguati presidi organizzativi ed informativi, che si estendono anche all'attività di rilevazione e valutazione degli attivi e delle passività. La valutazione degli attivi e delle passività per fini di solvibilità segue il principio della valutazione al mercato, riflettendo l'importo al quale le diverse poste potrebbero essere scambiate, trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. Per gli attivi e le passività diversi dalle riserve tecniche ciò equivale, in genere, all'adozione dei principi internazionali IFRS (*International Financial Reporting Standards*) adottati dalla Commissione Europea in virtù del Regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi i casi, specificamente definiti nel Regolamento delegato (UE) n. 2015/35, di incoerenza degli IFRSs con il principio di valutazione al mercato.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento. E' inoltre consultabile, alla pagina *Solvency II* del sito dell'IVASS, un allegato esemplificativo volto a chiarire specifiche previsioni del Regolamento (art. 20), relativo all'individuazione dei redditi imponibili futuri da utilizzare ai fini dell'ammissibilità delle imposte differite attive. Questo allegato non costituisce parte integrante del testo normativo, pertanto non sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento si compone di 26 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione del Regolamento (**art. 3**), che oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le ultime società controllanti italiane, di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

Coerentemente con l'approccio adottato con il Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 - attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice - le presenti disposizioni si applicano all'ultima società controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora l'IVASS abbia deciso di esercitare la vigilanza su detto sottogruppo.

Il Capo II – Principi di governo societario connessi alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche² – si compone di otto articoli concernenti tematiche collegate ai requisiti di *governance* del regime *Solvency II* su tale materia (requisiti di 2° pilastro).

-
- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze sarà attuata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del Codice.

² Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di governo societario connesse alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di sistema di *governance* (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>) ponendo particolare attenzione a:

§ da 2.242 a 2.249 relativi alla GL EIOPA n.52 in materia di politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche;

§ da 2.251 a 2.255 relativi alla GL EIOPA n. 53 concernente le procedure di controllo della qualità dei dati;

§ 2.256 relativo alla GL EIOPA n. 54 concernente la documentazione dell'utilizzo di metodi di valutazione alternativi;

§ da 2.257 a 2.260 e 2.262 relativi alla GL EIOPA n. 55 concernente la revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione;

§ 2.270 relativo alla GL EIOPA n.57 concernente la richiesta all'impresa da parte dell'Autorità di vigilanza di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente;

§ da 2.273 a 2.281 relativo alla GL EIOPA n. 58 in materia di indipendenza dell'esperto esterno.

In questo Capo sono disciplinate la politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche (**art. 4**), avuto anche particolare riguardo alle verifiche concernenti la qualità dei dati (**art. 5**).

Il presente Capo fornisce, inoltre, indicazioni sulle modalità di documentazione dell'utilizzo di metodi di valutazione alternativi (**art. 6**) e su modalità e frequenza della revisione e verifica indipendenti del metodo di valutazione utilizzato (**art. 7**). Viene attribuito all'organo amministrativo il compito di approvare la politica di valutazione delle attività e passività in argomento e quello di sorvegliare il processo di gestione dei rischi connessi ai metodi di valutazione adottati dall'impresa, rispetto ai quali deve essere in grado di assicurare una complessiva comprensione (**art. 8**). Quando una valutazione o verifica esterna indipendente è richiesta dall'IVASS ai sensi dell'art. 267, par. 3, degli Atti delegati, l'impresa deve assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie agli esperti incaricati di tale attività (**art. 9**). In questo caso, l'impresa deve essere in grado di dimostrare all'IVASS che l'attività di valutazione o di verifica è stata svolta con la dovuta diligenza da esperti indipendenti, in possesso di competenze ed esperienza pertinenti (**art. 10**). In capo all'impresa è posto altresì un obbligo di trasparenza nei confronti dell'IVASS in ordine alla documentazione concernente le valutazioni e verifiche esterne, tra cui va ricompreso il parere redatto dall'esperto (**art. 11**).

Il Capo III – Rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche³ riguarda tematiche collegate ai requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro).

Le prime due disposizioni riprendono concetti di carattere generale concernenti i criteri di significatività (**art. 12**) e di coerenza (**art. 13**).

Le successive due disposizioni si riferiscono alla valutazione degli immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari, chiarendo i principi ai quali ispirarsi in caso di utilizzo dei metodi alternativi di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafi 5, 6 e 7 degli Atti delegati (**art. 14**) e le esigenze di aggiornamento delle valutazioni effettuate in data precedente a quella di riferimento del bilancio di solvibilità (**art. 15**).

Le passività finanziarie sono valutate secondo il c.d. principio di "*market consistency*" - ovvero all'importo al quale possono essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato - escludendo ogni aggiustamento che tenga conto delle variazioni del merito di credito dell'impresa dopo l'iniziale rilevazione; per ottenere tale risultato sono perseguibili due diversi approcci, c.d. *bottom up* e *top down* (**art. 16**).

Qualora le società partecipate o controllate utilizzino principi contabili diversi dagli IFRS, l'impresa che utilizza nella valutazione il metodo del patrimonio netto dovrà operare gli opportuni aggiustamenti per assicurare la conformità agli IFRS. Inoltre, quando, conformemente all'art. 13, par. 5 degli Atti delegati, le attività e le passività di una società controllata e partecipata sono valutate con il metodo del patrimonio netto contemplato dagli IFRS, è prevista un'informativa all'IVASS con evidenza delle ragioni per cui non è stato applicato il metodo del patrimonio netto rettificato di cui all'art. 13, par. 3, degli Atti delegati (**art. 17**). L'impresa che valuta le società controllate e partecipate con metodi di valutazione

³ Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di sistema di *governance* ([https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-\(ITS\)-and-Guidelines.aspx](https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx)) ponendo particolare attenzione a:

§ da 2.5 a 2.7 relativi alla GL EIOPA n. 5 concernente la valutazione delle passività finanziarie e il merito di credito proprio dell'impresa;

§ da 2.19 a 2.23 relativi alla GL EIOPA n. 9 concernente la rilevazione e valutazione delle imposte differite.

alternativi in conformità all'art. 13, par. 1 (c) degli Atti delegati, deve essere altresì in grado di spiegare all'IVASS le ragioni per le quali non è possibile rivalutare le singole attività e passività dell'impresa utilizzando il metodo di *default* di cui all'articolo 10, par. 2 degli Atti delegati o il metodo del patrimonio netto aggiustato (**art. 18**).

Per quanto concerne la valutazione delle passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori per la controparte, l'impresa deve valutare attentamente se rilevarle tra le passività del proprio bilancio di solvibilità, in conformità con l'art.11 degli Atti delegati. La mancata rilevazione in bilancio andrà opportunamente giustificata anche nella relazione ORSA per il supervisore di cui all'art. 30-ter, comma 7 del Codice. La disposizione introduce altresì l'obbligo di disciplinare le modalità con le quali l'impresa viene informata dell'avvenuta autorizzazione IVASS all'utilizzo del contratto quale elemento di fondi propri accessori per la controparte. (**art. 19**).

Il presente Capo contiene anche disposizioni sulla valutazione delle imposte differite (artt. 20-22). Il principio generale si fonda sull'assunto che l'impresa non possa attualizzare le attività e le passività fiscali differite e che possa effettuare compensazioni tra loro solo in casi determinati (titolarità di un diritto *ad hoc* e riferimento a imposte applicate dalla stessa autorità fiscale alla stessa impresa – **art. 20**). Sono anche fornite indicazioni sul contenuto minimale della documentazione di supporto che l'impresa deve fornire qualora l'IVASS richieda informazioni sulle imposte differite (**art. 21**), nonché sul loro trattamento nel caso in cui l'impresa sia esclusa dalla vigilanza di gruppo ai sensi dell'art. 210- quater del Codice (**art. 22**).

Il Capo IV – Disposizioni in materia di gruppo - si compone di un unico articolo che disciplina la politica e le linee guida in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche elaborate dall'ultima società controllante italiana (**art. 23**).

Il Capo V – Disposizioni transitorie e finali – comprende tre articoli concernenti i riferimenti alle disposizioni transitorie (**art. 24**), in base alle quali le imprese, in sede di prima applicazione, approvano la politica per la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del Regolamento entro il 31 maggio 2017, alla pubblicazione del Regolamento (**art. 25**) e alla sua entrata in vigore (**art. 26**). In particolare, quest'ultimo articolo stabilisce anche che le disposizioni del Regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016.